

Prot. 369392/RU

Roma, 9 agosto 2022

CIRCOLARE N. 29/ 2022

REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI SDOGANAMENTO ALL'IMPORTAZIONE – PROCEDURA DI *FALL BACK SPECIALE* ALL'IMPORTAZIONE

La Circolare n.22/2022 del 6 giugno 2022 ha previsto, al paragrafo IX, le modalità operative per il ricorso, nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale, alla procedura di *fall back* per le operazioni indifferibili e urgenti.

Per gli operatori che hanno una operatività significativa e sono in possesso di particolari requisiti, è possibile accedere ad una ulteriore procedura di fall back (di seguito *fall back speciale*) finalizzata ad assicurare, sempre nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale, la continuità operativa anche per operazioni di importazione diverse da quelle indicate nella citata circolare.

Rilascio Nulla Osta – Requisiti soggettivi e oggettivi

I soggetti interessati alla procedura di *fall back speciale* devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione dogane - Ufficio AEO *Compliance* e grandi imprese -; a tal fine, sin da adesso, possono avanzare apposita istanza all'Ufficio doganale in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali¹⁰.

Quest'ultimo deve valutare le istanze in relazione al possesso dei seguenti requisiti:

- effettuazione di almeno 1.000 dichiarazioni di importazione mensili o almeno 2.000 articoli;
- possesso dell'autorizzazione AEO;
- adeguata organizzazione del magazzino per consentire l'esecuzione dei controlli della merce;
- predisposizione di procedure e di un sistema di controllo interno che permetta di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che renda disponibile l'accesso all'Autorità doganale dei flussi;

Gli esiti della valutazione devono essere comunicati all'Ufficio AEO *Compliance* e grandi imprese della Direzione dogane per i successivi adempimenti e rilascio del corrispondente nulla osta.

Indicazioni procedurali

Non appena ADM comunicherà l'indisponibilità del sistema informatico doganale e l'avvio

¹⁰ *Vds* art.22 CDU, art.12 Reg.2015/2447, artt.8 e 12 Reg.2015/2446 e art.11 comma 4 bis del D.Lgs.n.374 del 1990

della possibilità di ricorso alla procedura di *fall back speciale*, i soggetti autorizzati devono trasmettere all'Ufficio doganale di presentazione delle dichiarazioni doganali il dettaglio di tutte le spedizioni:

- iscritte a manifesto (qualora il MMA non sia stato registrato da ADM);
- iscritte a manifesto con il relativo MRN *item* assegnato (qualora il MMA sia stato correttamente acquisito da ADM);
- che sono collegate ad operazioni di transito.

Se il manifesto è stato inviato solo parzialmente, occorre specificare quali spedizioni sono state registrate in AIDA (fornendo il relativo MRN *item* assegnato).

L'Ufficio delle dogane, sulla base del dettaglio di cui sopra, seleziona le partite di merce da sottoporre a controllo e, tramite le specifiche funzioni disponibili nella linea di lavoro presentazione merci di AIDA (se attivo), comunica al dichiarante, entro 60 minuti, le spedizioni selezionate.

Il dichiarante provvede all'iscrizione delle operazioni nei propri registri aziendali, attribuendo a ciascuna operazione un identificativo contenente le seguenti informazioni:

- data di iscrizione (gg/mm/aaaa) che equivale alla data di accettazione;
- serie (informazione facoltativa di massimo 2 caratteri);
- numero di registrazione progressivo (massimo 6 cifre).

Il dichiarante quindi:

- trattiene le partite di merce selezionate per il controllo doganale da parte dell'Ufficio;
- acquisisce la disponibilità, per il regime richiesto, delle merci non selezionate per il controllo.

L'Ufficio potrà in ogni momento verificare la corretta applicazione delle succitate modalità operative.

Procedura a seguito del riavvio del sistema

Una volta ripristinate le funzionalità di AIDA il dichiarante deve, *in primis*, verificare l'eventuale restituzione degli esiti dei manifesti e/o delle dichiarazioni doganali precedentemente trasmesse, e di seguito:

- presentare telematicamente il relativo MMA (nel caso che non sia stato possibile trammetterlo in formato elettronico) o effettuarne il completamento;
- presentare telematicamente le dichiarazioni doganali a mezzo dei tracciati H corrispondenti indicando, per ciascuna dichiarazione, nei documenti/certificati di testata (Data Element - DE - 2/3) il certificato 37YY "**la dichiarazione si riferisce ad una operazione in cui si è ricorso alla procedura di fall back**", riportando nel campo identificativo le seguenti

- informazioni relative alla precedente iscrizione sui registri aziendali, separati dal carattere “_”:
- data di iscrizione (accettazione) (nel formato gg/mm/aaaa);
 - serie (se non presente indicare “XX”);
 - numero di registrazione progressivo^[2];
- inserire nel registro aziendale l’indicazione del MRN corrispondente alla dichiarazione presentata.

Tali informazioni consentono di creare un collegamento tra l’operazione riportata nel registro aziendale e l’MRN che il sistema assegna alla dichiarazione, rendendo riconoscibile l’adozione della procedura di *fall back speciale* anche in fase di controllo.

Si precisa che la data di registrazione del MRN *item* può essere anche successiva a quella di accettazione della dichiarazione doganale e, nei casi in cui la procedura di *fall back speciale* abbia coinvolto anche la registrazione del MMA, i messaggi relativi alla presentazione dei manifesti e delle dichiarazioni di importazione non subiscono nessuna variazione.

Le informazioni richieste per le sole dichiarazioni inviate a seguito del ricorso alle procedure di *fall back speciale* vanno fornite nel DE 2/3.

Garanzie

Per poter ricorrere alla procedura di *fall back speciale*, il dichiarante, non appena acquisito il predetto nulla osta, deve prestare, seguendo la consueta procedura delle *Customs Decisions*, garanzia globale a copertura di più dichiarazioni doganali ai sensi dell’art.89.5 del Regolamento UE 952/2013 (CDU).

L’importo di riferimento di tale garanzia viene definito in relazione alle operazioni medie di una giornata lavorativa; a tal fine potrà essere utile calcolarlo in percentuale rispetto all’importo di riferimento determinato per il “conto di debito” dell’operatore richiedente la procedura di “*fall-back speciale*”^[3]. Restano dovute eventuali ulteriori garanzie necessarie in relazione alla particolare operazione che viene posta in essere^[4].

Gli operatori economici possono usufruire della riduzione prevista dall’ articolo 95.3 del CDU e dell’esonero previsto dall’articolo 90 del DPR 43/1973 (TULD).

Al riguardo, in considerazione dell’affidabilità dei soggetti autorizzati ai quali si riferisce la

^[2] Esempio: per una dichiarazione cartacea registrata nel registro aziendale in data 1 luglio 2022, serie AA con il numero 54321, trasmessa al sistema il 2 luglio 2022, si dovrà inserire nel DE 2/3 il seguente testo: 01/07/2022-AA-54321.

^[3] Esempio: a fronte di un conto di debito con periodicità 15 gg e un importo di riferimento di €.15000, l’importo di riferimento di una giornata corrisponde ad un quindicesimo di 15000 quindi 1000 euro

^[4] Esempio: garanzie dovute in presenza di misure tariffarie per dazi antidumping provvisori, dazi compensativi provvisori, richiesta di prelievo da contingente tariffario QUOTA che si trova nello stato di “critico”, etc.

procedura in argomento e della eccezionalità del ricorso alla stessa, verrà applicata anche per la fiscalità nazionale la riduzione al 30% al pari delle garanzie globali a validità UE.

In presenza di fideiussione bancaria a copertura di obbligazioni doganali, considerato che nella garanzia globale l'importo garantito non è vincolato alla ripartizione in ciascuno dei regimi/operazioni sottostanti alle quali si riferisce, il dichiarante deve presentare una apposita autodichiarazione con la quale assicura la disponibilità dell'importo a garanzia delle operazioni da eseguire in procedura di *fall back speciale*.

Nell'eventualità in cui il ricorso alla procedura di *fall back speciale* sia da riferirsi solo ad uno o alcuni uffici delle dogane è evidente che l'operatore potrà, invece, fare riferimento all'importo non ancora impegnato del conto di debito così come risultante dall'estrazione da sistema.

Il controllo della capienza dell'importo di riferimento in relazione alle dichiarazioni a fronte delle quali è avvenuto lo svincolo della merce è rimessa, eccezionalmente, all'operatore economico ed è soggetta a verifica concomitante e/o successiva dell'Ufficio doganale competente.

A seguito dell'eventuale pagamento, secondo le modalità scelte dall'operatore (in contanti, a mezzo conto di debito etc.) dei diritti doganali liquidati nei tracciati H, l'Ufficio provvede a svincolare/riaccreditare la garanzia che ha coperto le operazioni di cui alle dichiarazioni iscritte nel registro aziendale.

Marcello Minenna